



Comune di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tributi



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2010

Termini di versamento:

Prima rata 16 giugno 2010
Seconda rata 16 dicembre 2010

PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE:

E' ESENTE DALL'ICI L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO NONCHE' QUELLE ASSIMILATE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE.

SONO ESCLUSE DALL'ESENZIONE LE UNITA' IMMOBILIARI DI CATEGORIA A1, A8, A9.

Stralcio art. 10 Regolamento comunale ICI

1. Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- e) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente.

Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero su lotti contigui.

2. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

- a) dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
- b) dal coniuge, anche se separato o divorziato;
- c) dagli affini entro il secondo grado;

purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell'alloggio e del grado di parentela dell'occupante.

Stralcio della delibera consiliare di approvazione delle aliquote I.C.I. anno 2010:

- 1) Di confermare l'aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dall'esenzione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale stabilita dal D.L. n. 93/2008, con l'applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 103,29.
- 2) Di confermare nella misura del 5,75 per mille (aliquota agevolata) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010 nei seguenti casi:



Comune di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tributi



- a) per i terreni agricoli utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale dal giovane coltivatore diretto ovvero dal giovane imprenditore agricolo, iscritto negli appositi elenchi previdenziali ed assistenziali, che eserciti l'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Per "giovane" si intende colui che non abbia ancora compiuto il quarantunesimo anno di età;
- b) a tutti i soggetti passivi ICI qualora i terreni agricoli oggetto della tassazione siano stati dati in affitto o comodato al "giovane coltivatore o imprenditore" così come identificato al punto precedente.
- 3) Di confermare l'aliquota ICI nella misura del 6,25 per mille (aliquota ordinaria) per l'anno 2010 per le altre tipologie di immobili: fabbricati in genere, aree edificabili e terreni agricoli.
- 4) **Di confermare la detrazione d'imposta**, prevista dall'art 8 del D.Lgs n.504/92 come sostituito dall'art 3, comma 55 , punto 2), della legge n.662/96 **in € 130,00**, a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull'unità immobiliare, con categoria catastale A/1, A/8 e A/9, escluse dall'esenzione I.C.I. , direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti che si trovino nella seguente condizione socio-economica:
- godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo familiare anagrafico" per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta pari a :
€ 5.760,56 nucleo familiare anagrafico di n. 1(uno) componente;
€ 5.760,56 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico
Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il "nucleo familiare anagrafico" compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte ed escluso il reddito derivante dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
- 5) **Di confermare la detrazione d'imposta**, prevista dall'art 8 del D.Lgs n.504/92 come sostituito dall'art 3, comma 55 , punto 2), della legge n.662/96 **in € 130,00**, a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull'unità immobiliare, con categoria catastale A/1, A/8 e A/9, escluse dall'esenzione I.C.I, direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti che si trovino nella seguente condizione socio-economica:
- nuclei familiari con la presenza di soggetto al quale sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 75%.
- 6) Di confermare, oltre alla detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale, con categoria catastale A/1, A/8 e A/9, escluse dall'esenzione I.C.I, una ulteriore detrazione alle famiglie con figli a carico nella misura di € 30,00 per ogni figlio successivo al secondo.

Di confermare che i contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da € 103,29 a € 130,00 ed alla ulteriore detrazione per le famiglie con figli a carico oltre al secondo, dovranno presentare specifica domanda all'Ufficio ICI dell'Ente entro il termine del 31.05.2010 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti previsti ed indicati nei punti precedenti.

Il Versamento dell'Imposta può essere assolto con:

- 1. versamento con l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Concessionario della riscossione dei tributi, c/c postale n. 88628888.**
- 2. Modello F24.**

Si informa infine che i contribuenti dell'Imposta, dovranno avere cura di conservare i versamenti effettuati per le annualità 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009, da esibire in caso di richiesta dell'Ente per l'attività di accertamento in corso di effettuazione.

Fratta Polesine, Lì 03/06/2010
Prot. n. 5644

Il Funzionario Responsabile ICI
D.ssa Roberta Cacciatori